



COMUNE DI BUSNAGO

Provincia di Milano

P.tta Marconi, 3 BUSNAGO 20040 tel. 039.682501 fax 039.6095041

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

NUMERO DELLA DELIBERA: 29 DEL GIORNO 21/02/2009

OGGETTO: Modifica al regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza.

IL GIORNO 21/02/2009 ALLE ORE 09:00

presso la sala delle adunanze e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i sottoindicati componenti la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all'Ordine del Giorno ad essi comunicato.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti/Assenti
VISCONTI MARTINO	SINDACO	PRESENTE
RAPIZZA LUIGI	VICE SINDACO	PRESENTE
QUADRI DANILO	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI	PRESENTE
MARCANDALLI ANTONIO	ASSESSORE POLITICHE GIOVANILI	PRESENTE
NICOLUSSI ROBERTO LUIGI	ASSESSORE TERRITORIO	PRESENTE
DONI GIANNI EZIO	ASSESSORE SERVIZI FINANZIARI	PRESENTE
GUZZI LUIGI	ASSESSORE AFFARI GENERALI	PRESENTE

TOTALI PRESENTI N. 7

TOTALI ASSENTI N. 0

PARTECIPA alla seduta il Segretario Generale :Dott.ssa Alessandra Agazzi

RISULTATO legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Martino Visconti nella sua qualità di Il Sindaco il quale dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 11 del 26.01.2008 avente ad oggetto “approvazione regolamento per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza per l’anno 2008”

Considerato che l’art. 46 comma 3 della legge L. 133 del 6 agosto 2008 ha sostituito il testo dell’art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) con il seguente «*Con il regolamento di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo*».

Considerato che il comma 1 del suddetto art. 46 della L. 133/2008 ha altresì modificato l’art 7 comma 6 del D.lgs 165/01, già modificato dalla L. 246/2006 e in ultimo dall’art. 3 comma 76 della L. 244/2007;

Vista la deliberazione n. 224/2008 della Corte dei Conti sez. Regionale di Controllo della Lombardia;

Ritenuto pertanto necessario in considerazione degli intervenuti mutamenti normativi sopra richiamati provvedere a riesaminare e modificare le norme regolamentari contenute sopra citato regolamento, al fine di adeguarlo alla disciplina vigente;

Visto il TUEL n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Vista la legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008);

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano

D E L I B E R A

Per i motivi descritti in premessa e che qui s’intendono materialmente riportati e trascritti

- 1. di modificare** il “Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza”, sostituendolo con il nuovo testo allegato, che forma parte integrante anche se materialmente non allegato, rivisitato e corretto al fine di adeguarlo alle modifiche normative recate dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- 2. di provvedere** alla pubblicazione del Regolamento, come modificato dalla presente deliberazione, secondo le modalità previste nello Statuto Comunale;
- 3. di inviare** il nuovo regolamento che disciplina il conferimento degli incarichi alla Corte dei Conti come previsto dal comma 57 dell’art. 3 della L. 244/2007;

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, si esprimono pareri favorevoli in ordine al presente atto deliberativo.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI
GENERALI E FINANZIARI
D.ssa Angela Marcella



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA

Art.1

(oggetto, finalità, ambito applicativo)

1, Il presente regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'amministrazione, di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del dlgs n. 165/2001, come modificato dall'art. 32 del dl n. 223/2006 (conv.in L.248/06) e dall'art. 3, comma 76, L. 244/2007, dall'art. 110, comma 6 del dlgs n. 267/2000 e da altre norme di settore.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:

- a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;
- b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.

4. Il presente regolamento disciplina le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione:

- a) di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'amministrazione;
- b) a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini.

Il presente regolamento non si applica agli incarichi di progettazione in materia di lavori pubblici di cui al d.lgs 193/06, agli incarichi relativi alla difesa ed al patrocinio giudiziale dell'ente, salvo quanto previsto dall'art.12 e **agli incarichi professionali la cui abilità richiesta sia di così specifico contenuto professionale da rendere inapplicabile la valutazione comparativa, per l'esiguità di figure professionali presenti sul mercato.**

Art. 2

(presupposti per il conferimento di incarichi professionali)

Gli incarichi di cui all'art.1 possono essere conferiti, a fronte di esigenze cui l'ente non può far fronte con personale in servizio, solo in contestuale presenza delle seguenti condizioni:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Il rispetto di criteri sopra indicati deve risultare dalla motivazione del provvedimento di conferimento dell'incarico.

Per attività di studio, ricerca e consulenza l'incarico potrà essere conferito solo a seguito dell'approvazione di un programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. b), del TUEL, e nel rispetto delle precedenti disposizioni.

Art. 3

(avviso di selezione degli esperti esterni)

1. Il conferimento dell'incarico deve essere preceduto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, da un apposito avviso di selezione degli esperti esterni, il quale deve indicare :
 - a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
 - b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - c) la sua durata;
 - d) il compenso previsto.
2. L'avviso deve essere affisso all'albo pretorio dell'ente, pubblicato sul sito internet del Comune, di esso deve essere data notizia nelle pagine locali di almeno due quotidiani, e diffuso nelle ulteriori forme ritenute più idonee.
3. L'avviso deve indicare il termine di ricezione delle offerte di collaborazione che non può essere inferiore a giorni 15 dalla pubblicazione dell'avviso stesso.

Art. 4

(criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative)

Per il conferimento di incarichi di importo superiore a € 20.000,00 (al netto di ogni onere) - e fino al limite massimo successivamente indicato - il responsabile di servizio, ovvero, nei casi di particolare complessità della materia, una apposita commissione tecnica, dovrà effettuare una valutazione comparativa dei curricula presentati dagli interessati, esaminando in particolare:

- titolo di studio universitario (laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale nuovo ordinamento);
- eventuali dottorati di ricerca nella/e materia/e oggetto di incarico;
- precedenti o attuali incarichi/contratti di docenza nelle università;
- corsi di aggiornamento/formazione effettuati nella/e materia/e oggetto di incarico;
- precedente esperienza lavorativa (a qualunque titolo) nella medesima materia oggetto di incarico.
- caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- riduzione della tempistica di realizzazione delle prestazioni;
- ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.

Tali elementi dovranno essere debitamente documentati dai candidati all'incarico.

Art. 5

(presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, l'amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:

a) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari opere, interpretazioni o elaborazioni;

b) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;

c) per il conferimento degli incarichi di collaborazione per un importo complessivo inferiore ad € 20.000,00, nonché per la predisposizione di pratiche catastali, frazionamenti e/o compilazione di atti amministrativi di edilizia privata, ovvero altre prestazioni specialistiche, il Comune potrà avvalersi della collaborazione di un professionista di provata professionalità anche in assenza di titolo universitario mediante scelta diretta del responsabile di servizio.

Art. 6

(formalizzazione dell'incarico)

1. L'amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.

2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.

Art. 7

(verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. L'amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.

2. L'amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso. A tale scopo può richiedere all'incaricato ogni informazione e documento necessario.

Art. 8

(pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi)

1. L'amministrazione rende noti gli incarichi conferiti, mediante formazione e pubblicizzazione periodica di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.

2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.

Art. 9

(competenze amministrative)

1. L'espletamento delle procedure finalizzate alla selezione del collaboratore ed al conferimento dell'incarico, la sottoscrizione del relativo disciplinare e l'adozione di ogni altro relativo atto e provvedimento sono attribuite al competente Responsabile di Servizio.

2. Nel caso di incarichi ad esperti esterni a supporto dell'attività del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale le relative competenze sono attribuite al Segretario Generale, previa delibera di indirizzo della Giunta Comunale.

Art. 10

(misura del compenso)

Il compenso accordato all'esperto esterno, incaricato con le procedure di cui al presente regolamento, non può essere superiore ad una somma pari allo stipendio tabellare ed alla retribuzione di posizione calcolata in misura media, previsti dal vigente contratto collettivo del comparto enti locali per il personale di qualifica dirigenziale, per un periodo uguale a quello di durata dell'incarico conferito. Tale compenso può essere aumentato in misura non superiore al 20% in relazione ad incarichi di particolare complessità.

La spesa annua comunale per l'affidamento di incarichi e consulenze esterne, al netto di ogni onere, viene stabilita in sede di programmazione di bilancio.

Art. 11

(pagamento del compenso)

Il compenso dovrà essere corrisposto solo al momento della avvenuta esecuzione dell'incarico, previa valutazione del buon esito dello stesso ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento o nel caso di prestazioni con diverse fasi di sviluppo, alla conclusione di ciascuna fase.

Potranno essere corrisposti anticipi solo in relazione ad comprovate esigenze professionali ed organizzative dell'incaricato e comunque in misura non superiore al 20% del compenso stabilito.

Art. 12

(incarichi legali)

Nel caso di affidamento del patrocinio e difesa dell'ente in giudizio a legali esterni, il conferimento dell'incarico è subordinato alla predeterminazione convenzionale del compenso da parte del professionista, ai sensi di quanto previsto dall'art.2, comma 1 lett.a) e comma 2 bis, D.L.223/06 (conv.in L.248/06).

Il Sindaco
Sig. Martino Visconti



Il Segretario Generale
Dott.ssa Alessandra Agazzi




PUBBLICAZIONE

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio fino al 11/03/2009

Il Segretario Generale
Dott.ssa Alessandra Agazzi

Busnago, li 24/02/2009



COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Contestualmente alla pubblicazione l'oggetto del presente atto deliberativo viene comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, co. 1 del D.Lgs. 267/2000

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di Legge.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Alessandra Agazzi

Busnago, li 24/02/2009

